



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 30 maggio 2008 (04.06)

10043/08

**JUSTCIV 113
CH 30
ISL 19
N 22**

NOTA PUNTO "A"

del :	Segretariato generale del Consiglio
al :	Consiglio
n. doc. prec.:	9793/08 JUSTCIV 107 CH 29 ISL 16 N 19
n. prop. Com.:	5296/08 JUSTCIV 10 CH 15 ISL 11 N 12
Oggetto :	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Richiesta del parere conforme del Parlamento europeo

1. Il 16 settembre 1988 i dieci Stati membri che componevano allora la Comunità europea hanno firmato una convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale con l'Islanda, la Norvegia e la Confederazione svizzera (la cosiddetta "convenzione di Lugano"). La convenzione estendeva ai tre Stati dell'EFTA summenzionati le disposizioni della convenzione di Bruxelles conclusa tra gli Stati membri il 27 settembre 1968.

2. Nel corso del 1998-1999 è stata effettuata una revisione delle due convenzioni parallele nel quadro di un Gruppo *ad hoc* del Consiglio cui partecipavano anche Svizzera, Norvegia e Islanda. Questo lavoro di revisione ha portato all'elaborazione del testo di progetto di convenzione che è stato approvato dal Consiglio nella sessione del 27 e 28 maggio 1999¹.

¹ Doc. 7700/99 JUSTCIV 60 + COR 1.

3. Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio ha adottato, sulla base del testo del progetto di convenzione approvato dal Consiglio, il regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ha sostituito la convenzione di Bruxelles.
4. Il 27 settembre 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in vista dell'adozione di una nuova convenzione di Lugano¹.
5. Conformemente al mandato impartito dal Consiglio, la Commissione ha iniziato a negoziare questa nuova convenzione, a nome della Comunità, con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la Danimarca.² I negoziati si sono conclusi all'inizio del 2007 e il testo della nuova convenzione è stato siglato a Bruxelles dalla Comunità, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la Danimarca il 28 marzo 2007.
6. Il 6 luglio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della nuova convenzione.³ Tale decisione è stata adottata dal Consiglio il 15 ottobre 2007⁴ e la convenzione è stata firmata a Lugano il 30 ottobre 2007.
7. Il 29 febbraio 2008, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁵. Tale proposta è stata esaminata e approvata nella sostanza dal Comitato per le questioni di diritto civile (Questioni generali) nella riunione del 14 aprile 2008.

¹ Doc. 12426/02 JUSTCIV 136 (RESTREINT UE) + COR 1.

² Il regolamento (CE) n. 44/2000 è stato adottato a norma del titolo IV del trattato CE e pertanto non si applica alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca. Perché le disposizioni della convenzione di Lugano siano ad essa applicabili, la Danimarca dovrebbe pertanto essere parte contraente della nuova convenzione.

³ Doc. 11784/07 JUSTCIV 202 CH 25 ISL 44 N 44.

⁴ Decisione del Consiglio 2007/712/CE, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 339 del 21.12.2007, pag. 1).

⁵ Doc. 5296/08 JUSTCIV 10 CH 15 ISL 11 N 12.

8. In tale occasione, talune delegazioni hanno espresso preoccupazione riguardo all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'articolo 11 della convenzione. Il Comitato ha approvato il testo di una dichiarazione che la Comunità europea dovrà formulare a norma dell'articolo II, paragrafo 2 del protocollo n. 1 all'atto della conclusione della convenzione. Tale dichiarazione figura nell'allegato II del progetto di decisione.

9. Il Regno Unito e l'Irlanda, ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

10. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

11. Il Coreper ha approvato il progetto di decisione tra i punti "I" nella riunione del 28 maggio 2008. In tale occasione la Commissione ha fatto una dichiarazione da iscrivere nel verbale della sessione del Consiglio nel corso della quale sarà approvato il progetto di decisione.

12. Tenuto conto di quanto precede, si invita il Consiglio a:

- approvare, tra i punti "A", il progetto di decisione relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che figura nel documento 9196/08 JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18¹;
- chiedere il parere conforme del Parlamento europeo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del Trattato, e
- prendere atto della dichiarazione della Commissione riportata nell'allegato della presente nota e deciderne l'iscrizione a verbale del Consiglio.

¹ Testo messo a punto dal gruppo dei giuristi/linguisti.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

da iscriverne nel verbale della sessione del Consiglio nel corso della quale sarà approvato il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

"In seguito alla dichiarazione fatta dalla Comunità europea conformemente all'articolo II, paragrafo 2 del protocollo n. 1 della convenzione di Lugano, la Commissione ricorda di non aver proposto una siffatta dichiarazione. Quest'ultima provoca la rottura del parallelismo tra la convenzione di Lugano e lo strumento comunitario parallelo, ossia il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, mentre l'obiettivo principale della nuova convenzione di Lugano era quello di ripristinare questo parallelismo. Dunque, secondo la Commissione tale dichiarazione lascia impregiudicata la revisione attualmente in corso delle disposizioni in materia di chiamata di terzo e di litis denuntiatio nel contesto del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale."
